



CITTA' DI FERMO

Via Mazzini, 4 – 63023 Fermo – Tel. 0734.2841 – Fax 0734.224170
Codice fiscale e partita iva 00334990447 - Sito web: www.comune.fermo.it

Fermo, (data del protocollo)

Oggetto: Monitoraggio su contenzioso pendente.

Aggiornamento N. 1 2024.

Alla Dirigente Servizio Bilancio
Dott.ssa Federica Paoloni
Sede

Facendo seguito alla precedente relazione prot. n. 44467 del 18/07/2023, si aggiorna la situazione del contenzioso pendente, anche con riferimento agli sviluppi processuali intervenuti successivamente in alcuni procedimenti.

E' doveroso premettere che per i contenziosi di più ingente valore, le cui cause sono di recente inizio (2020/2021), non si dispongono ancora di elementi di riscontro processuale (CTU, attività istruttorie espletate, ecc.) dai quali poter evincere un giudizio prognostico di "possibilità/probabilità/quasi certezza" in merito ad una potenziale soccombenza; comunque lo scrivente, preso atto della raccomandazione della Corte dei Conti che "... gli accantonamenti devono, necessariamente, essere già posti in essere nel corso del giudizio di primo grado e, soprattutto, prima della sentenza di condanna ..." (deliberazione 55/2021/PSRE Corte dei Conti - Sez. Controllo Marche) ha ritenuto opportuno effettuare una stima *ex ante* di un potenziale esito negativo e proporre un accantonamento annuo, anche su più annualità, e, comunque, nell'arco temporale precedente ad una ipotetica condanna, come meglio specificato nelle motivazioni per ogni contenzioso, come di seguito riportato.

La situazione del contenzioso ad oggi, tenendo conto delle cause definite successivamente al precedente aggiornamento e di quelle incardinate, è la seguente (**in grassetto gli aggiornamenti**):

riferimenti causa	importo	motivazione
Causa Banca [REDACTED] (civile)	28.800,00	Nella seconda causa pendente al Tribunale di Fermo RG 1725/2021, che nasce per derivazione (fattura [REDACTED] non pagata anno 2015) dalla prima causa (RG n. 772/2018), l'importo da pagare di tale fattura è sostanzialmente definito, poiché riscontrato dalle verifiche contabili interne espletate (€ 96.520,00), sono dubbi e/o comunque contestati gli ulteriori importi richiesti (circa € 21.000,00), ragion per cui si propone di accantonare tutta la somma definita come sopra. Con sentenza n. 253/2023 il Giudice ha riconosciuto dovuto l'importo di € 94.182,69 oltre interessi moratori per € 22.800 circa stimati, somme per le quali è stata inoltrata richiesta di riconoscimento debito fuori bilancio prot. n. 40272/2023, unitamente ad altri

		<p>importi derivanti dalla prima causa (R.G. n. 772/2018). Con successiva nota prot. n. 45525/2023 (allegato B alla deliberazione consiliare n. 45/2023) si è precisato che la somma a titolo di interessi di € 28.800 sarebbe stata accantonata. Il Comune ha proposto appello alla predetta sentenza (R.G. n. 899/2023) e controparte, in data 24/01/24, si è costituito in giudizio introducendo appello incidentale sul mancato riconoscimento di interessi. Pertanto, il richiesto accantonamento appare, a maggior ragione, necessario.</p>
Causa TAR █████ (urbanistica)	500.000,00	<p>Nella causa pendente al TAR Marche RG 406/2020 viene anche introdotta la richiesta risarcitoria ex art. 30 CPA, che parte da una lamentata mancata vendita di un immobile stimata in € 2.200.000,00; tenuto conto che si rivendica un danno da ritardo, la pretesa risarcitoria può essere ipotizzata nel 20% circa del prezzo della lamentata mancata vendita (salvo dimostrazione effettiva in corso di causa e che, allo stato della causa, non si hanno elementi oggettivi di riscontro) quindi in € 500.000,00.</p>
Causa █████ █████ (civile)	70.000,00	<p>Causa risarcitoria Centro Montessori presso Tribunale di Fermo RG n. 2076/2014, definita in primo grado con sentenza n. 12/2022 pubblicata il 15/01/2022. <u>Debito fuori bilancio per € 71.262,35</u> (50% di quanto liquidato dal Giudice, pari quota è in capo alla ASUR) riconosciuto con deliberazione consiliare n. 29 del 24/05/22 e si è provveduto al pagamento dell'importo quantificato. Le cause di appello R.G. nn. 539/22 e 739/22, incardinate dalla ASUR e dal Comune, sono state riunite alla prima udienza del 21/03/23 ed è stata fissata l'udienza di p.c. per il prossimo <u>30/04/24</u>. Ad oggi è ipotizzabile che la causa possa finire verso la fine dell'anno, se la Corte non espletterà una nuova CTU. In tal caso occorre tenere conto del rischio di causa, in quanto l'ASUR ha richiesto la condanna del Comune al pagamento della sua quota del 50%. Il motivo potrebbe essere accolto poiché, in base alla convenzione fra i due Enti, l'attività del Comune era autonoma. Questo potrebbe comportare la condanna del Comune al pagamento della restante quota del 50%, con conseguente rimborso all'ASUR di pari importo, come sopra quantificato. A questo punto, in via prudenziale occorre accantonare la somma di € 70 mila, poiché solo dall'esito dell'udienza prevista a fine aprile (ammissione o meno CTU) è possibile desumere elementi di riscontro per una migliore prognosi sul presunto esito processuale.</p>
Causa █████ (espropri)	===	<p>Acquisizione ex art. 42 bis T. U. Espropri. Con ricorso alla Corte di Appello delle Marche RG. n. 1117/2022 (rif. prot. n. 9092 del 13/02/23) è stata impugnata la determinazione R.G. n. 2611/2022 con la</p>

		<p>quale l'Ufficio Patrimonio ha acquisito le predette aree riconoscendo un importo complessivo di € 39.283,45.</p> <p>I proprietari rivendicano, invece, un importo complessivo di 182.000,00 circa fino al saldo effettivo.</p> <p>Per la differenza di € 140.000,00 circa si ritiene che, ad oggi, non sussistano evidenze processuali tali da far ritenere fondata la richiesta.</p> <p>La Corte ha nominato il CTU ma alla data stabilita del 5 gennaio scorso non ha depositato la perizia (seconda richiesta di proroga).</p> <p>Ipotizzando che prima di maggio non si avrà una perizia definitiva da valutare e che, comunque, la causa probabilmente finirà a fine anno, ad oggi non si dispone di alcun elemento di riscontro processuale per chiedere l'accantonamento di ulteriori somme.</p> <p>Con <u>espressa riserva</u>, qualora all'esito della perizia dovessero emergere evidenze processuali sfavorevoli al Comune, di successiva rivalutazione del grado di rischio di causa per eventuale accantonamento.</p>
Causa ██████████ (espropri)	===	<p>Incardinata con citazione al Tribunale di Fermo dell'11/02/2022, prot. n. 1589 (R.G. N. 75/2022), riguarda la presunta occupazione senza titolo di Via Sapri, Via Volturmo e Via Garigliano. La richiesta risarcitoria è stimabile, salvo diversa valutazione sulla variabile rivalutazione ed interessi, in circa 200.000,00 euro.</p> <p>Il Segretario Generale dell'epoca, con nota prot. n. 70857 del 18/12/2020, ha risposto alla diffida per il risarcimento dicendo che nulla è dovuto, trattandosi di opere di urbanizzazione primaria nella ex lottizzazione "██████████".</p> <p>L'avvocatura del Comune condivide tale impostazione per cui, avendo il G.I. respinto la richiesta di C.T.U. avversaria e fissato udienza di p.c. al 13/03/2025.</p> <p>Allo stato attuale del procedimento non emergono elementi tali da far emergere la necessità di accantonamento somme, quantomeno nel corrente anno, ma con <u>espressa riserva</u> di aggiornare la valutazione qualora si dovessero rilevare circostanze processuali tali da far ipotizzare un futuro esito sfavorevole per il Comune.</p>
██████████ - Esproprio nuovo ospedale.	===	<p>Con ordinanza n. 1398/2022 la Corte di Appello delle Marche ha condannato in solido la ██████████ ed il Comune al pagamento delle indennità di esproprio e delle spese di giudizio. Il Comune non si era costituito in quanto soggetto non legittimato passivo, poiché semplice delegato all'esproprio dalla ██████████ stessa che, comunque, insiste nelle spese, richiesta prontamente contestata dal Comune (prot. 47810 del 29/07/22).</p> <p>Poiché la ██████████ ha insistito nella posizione (prot. n. 66063 del 20/10/2022) il Comune ha incardinato ricorso in Cassazione R.G. n. 717/2023.</p> <p>La Cassazione, con ordinanza 33924/2023 depositata il</p>

		05/12/23, ha accolto il ricorso del Comune, pertanto la previsione iniziale di € 30 mila è stata eliminata.
Causa █████- risarcimento danni (lavoro).	===	<p>Ha incardinato ricorso avanti al Tribunale di Fermo Sez. Lavoro RG n. 54/2023 per il risarcimento del danno da presunte azioni mobbizzanti subite durante il servizio prestato presso il Comune.</p> <p>La richiesta risarcitoria ammontava a € 250.000,00 oppure in forma specifica con riassunzione in servizio in D3.</p> <p>Con sentenza nel 74/2023, pubblicata in data 08/06/2023, il giudice ha respinto integralmente il ricorso avversario.</p> <p>Controparte ha appellato la sentenza e la prima udienza è fissata per il 30/05/2024 e il Comune ha tempo per costituirsi fino a dieci giorni prima.</p> <p>Tenuto conto delle motivazioni della sentenza di primo grado, allo stato attuale del procedimento non si ravvisano circostanze tali da far emergere la necessità di accantonamento somme.</p>
Causa █████ (civile)	===	<p>Proc. R.G. n. 1117/2022 Tribunale di Fermo.</p> <p>La vicenda trae origine dal decreto ingiuntivo n. 286/2022 richiesto dal █████ per il pagamento della somma di € 19.860,13 relativa al piano di risanamento del Consorzio stesso, deliberato nel 2015, che il Comune ha contestato e, pertanto, ha autorizzato l'opposizione al decreto stesso.</p> <p>Il Giudice ha concesso l'esecuzione provvisoria e all'udienza del 07/06/2023 scorso si è riservato sulle richieste istruttorie.</p> <p>Debito fuori bilancio € 32.866,02 riconosciuto con deliberazione n. 14/2023 e già pagato alla controparte per effetto della predetta esecutività provvisoria.</p> <p>Ad oggi, la riserva non risulta ancora sciolta.</p>
Causa █████ (civile)	30.000,00	<p>Appello in riassunzione a seguito di Cassazione.</p> <p>La vicenda trae origine da un contenzioso relativo al rimborso di una somma di € 563 mila derivante dall'annullamento di un precedente contratto del 1992, contenzioso concluso con la sentenza di Cassazione n. 11375/2010.</p> <p>Il Comune di Fermo ha negato il rimborso e i giudici di merito hanno ritenuto prescritto il credito rivendicato da controparte (Trib. FM n. 510/2015 e Corte App. n. 741/2020).</p> <p>La Cassazione, con ordinanza 24334/23, pubblicata il 09/08/23, ha annullato la sentenza di appello con rinvio, fissando il principio che gli effetti della vendita dichiarata inefficace decorrono <i>ex nunc</i> dal passaggio in giudicato della sentenza che accertata l'inefficacia, e non <i>ex tunc</i>.</p> <p>Questo ribalta esattamente le pronunce di merito ed espone il Comune al rimborso del capitale versato, oltre interessi legali, essendo la sentenza del 2010.</p> <p>In questo caso il rischio di causa è elevatissimo avendo la Cassazione stabilito un principio che depone per una</p>

		<p>sentenza negativa nei confronti del Comune. Tenuto conto che dalla sentenza della Cassazione n. 36595/2022 si evince il principio che, in caso di ripetizione di indebito oggettivo. come nel nostro caso, trattandosi di obbligazione <i>ex lege</i> discendono interessi legali semplici ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c.. Una stima dell'importo complessivo con tali parametri, ipotizzando una fine causa al 2025, porta una somma per interessi di € 100 mila circa. Pertanto, per il corrente anno, l'accantonamento può essere limitato ad € 30 mila, il resto di € 70 mila sul rendiconto dell'annualità successiva.</p>
TOTALE COMPLESSIVO	628.800,00	

Il Responsabile del Servizio

Avv. Andrea Gentili

